

Civile Sent. Sez. 3 Num. 5192 Anno 2015

Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 17/03/2015

SENTENZA

sul ricorso 17464-2008 proposto da:

MERCURI PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ROBERTO SCOTT 62, presso lo studio dell'avvocato
SANDRO CAMPAGNA, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

ASSITALIA SPA ;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 386/2007 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 04/05/2007, R.G.N.

mm

2014

2285

769/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso;

mm

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1998 Pasquale Mercuri convenne dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, sezione di Tropea, la società Assitalia s.p.a., esponendo che:

- (-) aveva stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione contro il furto della propria vettura modello "Mercedes 250";
- (-) nel 1996 il veicolo venne rubato, e rinvenuto a poca distanza dal luogo del furto privo di numerose parti e gravemente danneggiato a colpi d'ascia;
- (-) l'assicuratore aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto.

Chiese perciò la condanna della convenuta al pagamento del suddetto indennizzo.

2. La Assitalia si costituì eccependo la prescrizione del diritto, l'improponibilità della domanda (a causa dell'esistenza d'una clausola compromissoria) e la non indennizzabilità del sinistro, sul presupposto che il contratto non coprisse i danni causati da reati diversi dal furto, come il danneggiamento.

me

3. Con sentenza 25.6.2001 n. 64 il Tribunale di Vibo Valentia accolse la domanda.

La sentenza venne impugnata dalla società soccombente.

La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 4.5.2007 n. 386 riformò la decisione di primo grado e rigettò la domanda di Pasquale Mercuri, sul presupposto che:

- (a) il veicolo era stato gravemente danneggiato a colpi d'ascia, e tale danno era escluso dalla copertura assicurativa: sia perché non causato dalla circolazione successiva al furto, sia perché causato da un reato contro la proprietà diverso dal furto;
- (b) dei danni causati direttamente dal furto o dalla circolazione "*non vi fosse prova in atti*".

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Pasquale Mercuri in base ad un motivo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Nel giudizio dinanzi a questa Corte la Assitalia non si è difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso.

1.1. Con l'unico motivo del proprio ricorso Pasquale Mercuri sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

Espone, al riguardo, che in conseguenza del furto il proprio veicolo aveva subito due tipi di danni: danni causati da atti vandalici (colpi d'ascia), e danni derivanti dalla circolazione.

La Corte d'appello, sul presupposto che il contratto non coprisse i danni derivanti da atti vandalici, ha rigettato integralmente la domanda di pagamento dell'indennizzo, senza soffermarsi a spiegare perché mai la domanda fosse stata rigettata anche con riferimento alla richiesta di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione successiva al furto, pacificamente oggetto di copertura assicurativa.

1.2. Il motivo è infondato.

La Corte d'appello non ha affatto trascurato di prendere in esame la domanda di indennizzo dei danni diversi da quelli causati da atti vandalici. L'ha esaminata, ed ha concluso che dell'esistenza di tali danni "non vi è prova in atti" (p. 6, quarto capoverso della sentenza impugnata).

Tale statuizione, giusta o sbagliata che fosse, non è stata impugnata dal ricorrente.

Questi infatti si è doluto in sostanza di una omessa pronuncia su una parte della propria domanda, ma non della correttezza o meno della sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto non provata l'esistenza del danno di cui si chiedeva l'indennizzo.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la *indefensio* dell'Assitalia.

P.q.m.

la Corte di cassazione:

-) rigetta il ricorso.

(m)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 novembre 2014.